

News Letter RLS/RLST CISL Piemonte

Anno I n° 0 mese di novembre 2016

Un'agorà per gli RLS



Con questo numero nasce una News Letter dedicata a tutti gli RLS e RLST della Cisl presenti su tutto il territorio piemontese.

In questo modo si rendono più incisive ed evidenti le comunicazioni che già venivano inviate ai rls in occasione di circolari o notizie importanti sulla salute e sicurezza.

La news letter permetterà di porre in rilievo modifiche, novità, approfondimenti in merito alla salute e sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di divenire un punto di riferimento e di supporto per voi rls che svolgete un aspetto prioritario per quanto riguarda la tutela dei lavoratori.

In questa direzione è stato deciso il titolo della News.

L'art 41 della Costituzione afferma testualmente

*"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla **sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana"*.

Un articolo che è stato ed è ancora un punto di riferimento per la nuova normativa in materia ed alla base di molte sentenze a favore dei lavoratori.

Non si può poi dimenticare l'altro argomento importante quanto la salute e la sicurezza al quale è strettamente connesso. Mi riferisco al tema ambientale. Diversi CCNL prevedono ormai il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (RLS o RLSSA): un'evoluzione del rls che dovrà occuparsi anche delle tematiche ambientali.

La News Letter nasce in occasione delle giornate per gli RLS che si sono svolte a Cuneo, Torino, Novara, Alessandria.

RLS figura centrale per la sicurezza



Già dagli anni '60 il tema della Prevenzione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro è stata al centro delle attenzioni e delle azioni del Sindacato, in particolare della CISL.

In quegli anni si sono sviluppate anche le prime esperienze di

contrattazione; partendo dallo slogan "la salute non si vende", migliaia di accordi aziendali hanno ottenuto migliorie negli ambienti di lavoro, laddove il datore di lavoro avrebbe sicuramente preferito risolvere il problema con un piccolo aumento, salariale, monetizzando il disagio o peggio ancora il rischio.

I contratti nazionali hanno recepito e generalizzato queste conquiste, contribuendo in modo determinante alla definizione di una legislazione che, a partire dagli anni '80 e '90 (la famosa 626 è proprio del '94), non solo ha migliorato la sicurezza nei luoghi di lavoro ma altresì cambiato l'approccio culturale alla tematica della prevenzione.

L'RLS è uno dei frutti, tra i più importanti, di questo percorso, è oggi una figura centrale nel processo di prevenzione ed è per questo motivo che la CISL è impegnata a fornire al RLS tutto il supporto possibile.

L'RLS deve infatti essere non solo motivato ma anche preparato e quindi come CISL pensiamo a momenti di formazione, aggiuntiva rispetto a quella che prevede la legge.

L'RLS inoltre deve essere prontamente informato su tutto ciò che gli possa servire per svolgere al meglio la sua funzione; la news letter che qui viene presentata va proprio in questa direzione.

Ma l'RLS prima ancora che un figura tecnica ha

Anche questo non è stato scelto a caso: in alcuni territori coincide con la nascita e lo sviluppo dei “Punti Incontro Salute e sicurezza – Ambiente”. Questo mezzo di comunicazione sarà anche la voce di questo importante servizio della Cisl sui vari territori già menzionati.

Con cadenza periodica voi RLS riceverete la News Letter che cercherò di gestire nel migliore modo possibile. Per questo saranno ben accetti i vostri consigli, proposte, osservazioni.

In definitiva, “Art 41” vuole divenire “l’agorà”, la piazza, il centro di ascolto di scambio di informazioni in un clima di condivisione e partecipazione.

Alfonso Territo
coordinatore regionale “Punti Incontro
Salute e Sicurezza – Ambiente”

un ruolo di rappresentanza; rappresenta i lavoratori nell’affrontare nei confronti dell’azienda le problematiche della sicurezza; e in quanto figura di rappresentanza deve essere coinvolto anche nella contrattazione, nel momento in cui la contrattazione di II livello riporta i temi della prevenzione al centro dell’azione del Sindacato.

Infatti la legge e il rispetto della stessa sono importanti ma altrettanto importante, per migliorare la legge stessa, è dare nuovo slancio al confronto tra le parti, attraverso un puntuale utilizzo del nuovo modello contrattuale.

La CISL insieme a tutti i suoi rappresentanti, RLS compresi, in questo senso è sicuramente convinta e fortemente impegnata.

Marcello Maggio
Segretario Regionale
USR CISL Piemonte

LA SQUADRA DELLA SICUREZZA DELLA CISL PIEMONTE

Le persone coinvolte nella gestione e attuazione dei vari aspetti della Salute e Sicurezza



Marcello Maggio – segretario Usr Cisl Piemonte



Beppe Baffert – formatore



Alfonso Territo – Tecnico, coordinatore Punti Incontro Salute e Sicurezza Ambiente



Sergio Crosa – formatore



Donato Spinazzola - Responsabile Artigianato e Coordinatore RLST

I RESPONSABILI PUNTI INCONTRO SALUTE SICUREZZA - AMBIENTE


Area metropolitana Torino Canavese:



Emilia Cosentino



Franco Milanese



CISL Piemonte Orientale:

Enoglin Canaj



Giacomello Luigino

Cisl Alessandria/Asti: Giacomo Palestro



Cisl Cuneo:

Territo Alfonso

I COLLABORATORI DEL PUNTO INCONTRO DELLE UST - GLI OPERATORI DI BACINO:



Area metropolitana Torino Canavese:

Pietro Accogli



Asti - Alessandria:

Angelo Lacqua



CISL Piemonte Orientale:

Gilberto Persico



Cisl Cuneo:

Ugo Brunetto

STRUTTURA DELLA NEWS LETTER

La news letter sarà suddivisa in base alle esigenze o alle novità del numero in pubblicazione in:

Modifiche legislative

In quest'area saranno pubblicate la sintesi delle nuove normative o le modifiche a quelle già esistenti.

Giurisprudenza

Dedicata a sintesi/commenti di sentenze sulla normativa, interPELLI sul Testo Unico della Sicurezza ecc...

Domande e risposte:

Conterrà le domande più ricorrenti degli RLS/RLST con relative risposte

Attività dei Punti Incontro:

Dove saranno inserite iniziative, pubblicazioni, corsi di formazione/aggiornamento, eventi dei Punti Incontro della CISL regionale

Ambiente:

Uno spazio sarà dedicato al tema ambientale.

Commento di un esperto:

Quest'area riporterà Eventuali commenti ed osservazioni da parte di Esperti



Modifiche legislative



SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 81/08 DAI DECRE-

Nelle due giornate per i Rls svoltesi a Cuneo e Torino, la Responsabile nazionale "Salute e Sicurezza sul Lavoro, Cinzia Frascheri, ha relazionato sulle modifiche al Testo Unico apportate dai decreti attuativi del Jobs Act. Si è quindi ritenuto opportuno riportare una sintesi di una precedente commento di Cinzia sull'argomento. Anche in questo caso il testo completo è inviato in allegato

Dopo sette anni dalla sua promulgazione ed ancora in attesa di diversi decreti attuativi, il governo emana altri provvedimenti che vanno a modificare il D.Lgs. 81/08, più conosciuto come Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il primo, in ordine cronologico, è il **D.Lgs. 81/2015** relativo ai contratti di lavoro, "**Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183**". Un decreto che riporta una numerazione molto simile per quanto riguarda quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Un particolare che può apparire banale ma che può trarre in inganno i non addetti ai lavori.

Il nuovo decreto contiene modifiche decisamente rilevanti, soprattutto sui lavori atipici

Per quanto riguarda la disciplina delle mansioni (art. 3 comma 1 D.Lgs. 81/2015) in caso di variazione della propria mansione, il lavoratore può essere designato ad un'altra, anche senza l'adempimento dell'obbligo formativo senza che tale omissione comporti la decadenza alla nuova assegnazione.

Un provvedimento che non fa decadere l'obbligo della formazione che è sempre un diritto fondamentale dei lavoratori tanto che la sua omissione continua ad essere sanzionata

Più complessa è invece la questione inerente il de-

mansionamento nel caso in cui il lavoratore non fosse più idoneo a svolgere una particolare attività (anche se richiesto dal lavoratore).

Altre modifiche che i rls/ rlst devono tenere in considerazione sono il lavoro a orario ridotto e flessibile, il lavoro a tempo parziale, il lavoro a tempo determinato, il lavoro in somministrazione, l'apprendistato. Tutte queste tipologie di contratto dovranno essere inserite, con gli opportuni provvedimenti, nella valutazione dei rischi.

(per gli argomenti sopra citati leggere il file, in allegato, "il dlgs81.2015 commento Frascheri")

Con il **D.lgs. 14 settembre n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)** viene costituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Organismo che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail in materia di lavoro, contribuzione e legislazione sociale.

L'atto normativo che fa specifico riferimento al TU salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è il **D.Lgs.**



14 settembre 2015 n. 151 (Disposizioni di razio-

nalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

Le modifiche più rilevanti riguardano l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni previa semplice informazione (da non confondere con la consultazione) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in realtà questa integrazione modifica l'art 53 del DPR 1124 del 1965 cioè il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Abolizione sostituita dalla trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale all'Inail.

Altre modifiche riguardano **l'art 3 (Campo di applicazione) comma 8 d.lgs. 81/08** in base al quale si prevede che ai lavoratori che svolgono lavoro accessorio a favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni previste per i lavoratori autonomi come affermato nell'art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ed ai lavoratori autonomi).

Vengono modificati l'art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) e l'art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08. In pratica si intende rendere più agevole alle imprese la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento relativo attraverso la messa a disposizione (da parte dell'Inail, delle Asl locali, e degli Organismi Paritetici Provinciali in concerto con il Comitato Tecnico delle Regioni) di strumenti tecnici e specialistici. Inoltre i datori di lavoro dovranno poter usufruire di elaborati informatici per la redazione della valutazione dei rischi in linea con il metodo europeo O.I.R.A., un software realizzato dall'Agenzia Europea per la sicurezza come guida per le piccole/medie imprese per la valutazione dei rischi presenti nei propri luoghi di lavoro (per approfondimenti collegarsi al sito <https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/oira>)

Un'ulteriore modifica prevede che il datore di lavoro potrà svolgere i compiti di prevenzione e prote-

zione dai rischi, primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche nelle aziende superiori a 5 dipendenti (precedentemente il comma 1bis dell'art 34 D.Lgs. 81/08, ora abrogato, poneva il limite a 5 lavoratori). Permane, per i datori di lavoro che intendono svolgere questi compiti, l'obbligo della formazione.

L'impianto sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 è stato modificato, raddoppiando (nelle aziende con un numero > a 5 dipendenti) o triplicato (> 10) la sanzione a carico del datore di lavoro/dirigente nel caso di omessa sorveglianza sanitaria o mancata formazione dei lavoratori.

Viene modificato inoltre **l'art. 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs. 81/08** con un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'organo di vigilanza.

Con la modifica all'**art. 88 comma 2 lettera g-bis contenuto nel Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili)** D.Lgs 81/08 vengono esclusi da tale campo di applicazione i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavoro edili o di ingegneria civile. **Una modifica che avrà riflessi non solo sull'attività di controllo dei rls ma soprattutto dei rlst.**

Altre modifiche riguardano le attrezzature di lavoro (art. 69) con l'aggiunta di una nuova definizione e l'art. 73 (ambidue contenuti nel titolo III relativo all'uso delle attrezzature di lavoro e DPI) con l'inserimento di specifici provvedimenti relativi all'attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.

Vengono infine (non per ordine di importanza) modificati la composizione ed i compiti della Commissione Consultiva permanente (art. 6 D.Lgs. 81/08).

a.t.



DIRETTIVE EUROPEE E MODIFICHE D.LGS. 81/08

Uno degli aggiornamenti del D.Lgs. 81/08 deriva dall'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2016 che recepisce la direttiva europea relativa alla "Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (più conosciuto come regolamento CLP).

La modifica sostanziale riguarda l'art. 223 (Valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08 che ha, come conseguenza diretta, la modifica della valutazione del rischio chimico.

Ciò comporta che dall'entrata in vigore del D.Lgs 39/2016 (29 marzo 2016) le aziende sono obbligate ad aggiornare il documento di valutazione del rischio chimico secondo le prescrizioni inserite dalla direttiva e dei regolamenti CE. Tale aggiornamento è necessario, tra l'altro (particolare non insignificante) perché alcune sostanze, con la nuova classificazione, sono rientrate tra quelle pericolose (prima non lo erano) per la salute dei lavoratori. E' quindi necessaria un'attenta verifica dei rls/rlst su questo nuovo adempimento dei datore di lavoro inserito nel D.Lgs 81/08.

Per un maggiore informazione riporto la parte dell'art. 223 comma 1 così modificato:

"Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;**
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;**
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengo-**

no o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese".

Le altre modifiche riguardano il Titolo IX (sostanze pericolose) del D.Lgs 81/08. In questo Titolo vengono modificati oltre l'art. 223 (valutazione dei rischi), l'art. 222 (definizioni) e l'art. 229 (sorveglianza sanitaria e gli allegati XV (contenuti minimi dei cantieri temporanei e mobili) XXIV (Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza), XXV (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), XVII (elenco di sostanze, miscele e processi).

Negli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e gli allegati XV, XXIV e XXVI del D.Lgs 81/08 i termini "preparati pericolosi" sono stati sostituiti da "**miscele pericolose**" oppure preparati cancerogeni o mutageni con **miscele cancerogene o mutagene** le cui definizioni sono riportate nell'art. 234 (definizioni)

Da tenere presente che il nuovo regolamento CLP ha variato le frasi di rischio R ed i consigli di prudenza S rispettivamente in **indicazioni di rischio H** e **consigli precauzionali P** (inserite in allegato).

Per completezza dell'informazione, anche se esula dalle modifiche al Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oggetto di queste osservazioni, preciso che il D.Lgs 39/2016 modifica anche il D.Lgs. 151/2001 (tutela e sostegno della maternità e della paternità) e la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela bambini ed adolescenti) in base alla nocività delle sostanze utilizzate.

a.t.



VISITE MEDICHE FUORI ORARIO DI LAVORO

Una domanda che mi viene rivolta con una certa frequenza dai rls riguarda le visite mediche richieste fuori orario di lavoro e chi deve provvedere alle spese per raggiungere il luogo di tali visite. A questo proposito posso affermare che:

i lavoratori devono essere retribuiti in base all'art. 15 comma 2 del D.Lgs 81/08 che afferma testualmente:

“ Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”

Tale affermazione è stata ulteriormente ribadita dalla risposta all'interpello n. 18 del 6 ottobre 2014

In questo documento (in allegato) la Commissione Interpelli (organismo previsto dall'art. 6 del D.Lgs 81/08) ha puntualizzato che, in base all'art. 15 già menzionato, **se, per giustificate esigenze lavorative, la visita periodica**

avviene in orari diversi dall'orario di lavoro, il lavoratore andrà considerato in servizio a tutti gli effetti durante la visita.

Ciò comporta che al lavoratore dovrà essere riconosciute tutte le indennità previste dal CCNL di riferimento. Inoltre dovrà essere rimborsato per le spese di viaggio sostenute.

Infine, non per ordine di importanza, nell'interpello sopra menzionato, la Commissione sostiene che il datore di lavoro **deve giustificare le motivazio-**



I documenti e i testi di legge evidenziati nei vari articoli sono allegati a questo numero della newsletter.

